

Comune di Pontecagnano Faiano
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE
DEL COMUNE DI
PONTECAGNANO FAIANO
AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.21 del 22/07/2026

Indice

Articolo 1 – Oggetto del regolamento.....	pag. 3
Articolo 2 – Ambito di applicazione della definizione agevolata.....	pag. 3
Articolo 3 – Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere.....	pag. 5
Articolo 4 – Procedura per la definizione agevolata.....	pag. 5
Articolo 5 – Effetti della dichiarazione.....	pag. 6
Articolo 6 – Versamento degli importi dovuti e rateizzazioni.....	pag. 7
Articolo 7 – Strumenti di pagamento.....	pag. 7
Articolo 8 – Decadenza dal beneficio della definizione agevolata.....	pag. 8
Articolo 9 – Rinuncia al contenzioso pendente.....	pag. 8
Articolo 10 – Rinvio e coordinamento.....	pag. 9
Articolo 11 – Entrata in vigore ed efficacia del regolamento.....	pag. 9

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2, non riscosse a seguito della notifica di:

- avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 2 – Ambito di applicazione della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:

- **Imposta municipale propria (IMU)**
- **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**
- **Tassa sui rifiuti (TARI)**
- **Sanzioni per violazioni al codice della strada**

2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate al precedente comma 1, richieste mediante i seguenti titoli di riscossione, **notificati entro il 31/12/2024:**

- a) **avvisi di accertamento esecutivi** di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, **emessi e notificati dal Comune entro il 31/12/2024 e affidati in carico per la riscossione coattiva al Concessionario R.T.I. Municipia S.p.a./ Gamma Tributi S.r.l.;**
- b) **avvisi di accertamento esecutivi** di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, **emessi e notificati dal Concessionario R.T.I. Municipia S.p.a./ Gamma Tributi S.r.l. entro il 31/12/2024;**
- c) **ingiunzioni fiscali**, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, **emesse e notificate dal Concessionario R.T.I. Municipia S.p.a./ Gamma Tributi S.r.l. entro il 31/12/2024.**

3. Per data di notifica si intende quella di emissione del provvedimento ovvero di spedizione dell'atto da parte dell'Ente ovvero del Concessionario, non rilevando pertanto che l'atto sia stato recapitato o effettivamente notificato al destinatario in data successiva al 31/12/2024.
4. Non possono formare oggetto della definizione agevolata gli avvisi di accertamento esecutivi e/o le ingiunzioni fiscali in riferimento ai quali sia già stato effettuato il pagamento della somma dovuta e per i quali in nessun caso si darà luogo a eventuale rimborso.
5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata **non sono dovute** le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:
 - sanzioni amministrative tributarie
 - interessi liquidati in fase di accertamento
 - interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento
 - somme dovute a titolo di maggiorazione semestrale ai sensi dell'art 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689
6. Per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni di cui al comma 4 si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. I debiti di cui al comma 2 possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5, delle **seguenti somme che restano in ogni caso dovute**:
 - sorta capitale dell'entrata oggetto di definizione;
 - spese di notifica e spese per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
 - oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione.
8. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno in essere provvedimenti di rateizzazione emessi dal Comune e/o dal Concessionario R.T.I. Municipia S.p.a./ Gamma Tributi S.r.l. inerenti le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 2 del presente regolamento. In questo caso la definizione agevolata si applica solo alle rate residue ancora da pagare. Gli importi già versati anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni, interessi, compresi quelli di dilazione, e a qualsiasi titolo, restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

Articolo 4 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il Concessionario R.T.I. Municipia S.p.a./ Gamma Tributi S.r.l. rende disponibili ai debitori, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per l'individuazione dei carichi definibili.
La richiesta può essere effettuata con una delle seguenti modalità:
 - Email indirizzo **municipiagammapontecagnano@gammatributi.it**
 - PEC indirizzo **municipiagammatributi-pontecagnanofaiano@legalmail.it**
 - direttamente allo sportello del Concessionario presso la sede comunale nei giorni e orari di apertura al pubblico
2. Il debitore che intende aderire alla definizione agevolata di cui al presente regolamento è tenuto a presentare - **entro il termine perentorio del 31 dicembre 2026** - apposita dichiarazione, redatta sul modello predisposto dall'Ente e reperibile nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Pontecagnano Faiano, da trasmettere unicamente con una delle seguenti modalità:
 - mediante PEC all'indirizzo:
municipiagammatributi-pontecagnanofaiano@legalmail.it
 - ovvero mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune.
3. Le dichiarazioni presentate oltre il termine del 31/12/2026 sono inammissibili e pertanto il debitore non potrà beneficiare delle agevolazioni previste dal presente regolamento.
4. Nella dichiarazione di cui al presente articolo, il debitore indica necessariamente:
 - il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento;
 - la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.

Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto;

- **l'indirizzo PEC su cui obbligatoriamente ricevere le comunicazioni inerenti l'accoglimento o il diniego alla definizione agevolata, ovvero dichiarazione di voler ritirare personalmente (o tramite delegato) la predetta comunicazione direttamente presso lo sportello del Concessionario R.T.I. Municipia S.p.a./Gamma Tributi S.r.l**

5. Il Concessionario R.T.I. Municipia S.p.a./ Gamma Tributi S.r.l. **entro il termine del 28 febbraio 2027** comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, **sull'indirizzo PEC dichiarato dagli stessi** ovvero mediante consegna diretta allo sportello dell'ufficio, con firma di ricevuta, nel caso in cui il debitore (o suo delegato) si presenti fisicamente:

- l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse, allegando i relativi bollettini di versamento Pago Pa;
- ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

Articolo 5 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 4:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, la cui cancellazione definitiva avviene solo a seguito del pagamento integrale delle somme dovute e delle spese di cancellazione (il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina la sospensione del fermo amministrativo eventualmente già iscritto);
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo o la dichiarazione del terzo circa le somme pignorate

Articolo 6 - Versamento degli importi dovuti e rateizzazioni

1. Il pagamento delle somme dovute è effettuato – con le modalità previste all’art.7 - **in unica soluzione entro il termine del 31 marzo 2027** ovvero nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni previste al successivo comma 2, e comunque per un importo minimo per singola rata non inferiore a euro 100,00 e con **scadenza prima rata entro il 31 marzo 2027**.
2. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell’istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto tra le seguenti opzioni:
 - a) fino a euro 600,00: unica rata entro il 31/03/2027 o fino a massimo 3 rate mensili
 - b) da euro 601,00 a euro 2.000,00: fino a massimo 6 rate mensili (o 3 bimestrali)
 - c) da euro 2.001,00 a euro 5.000,00: fino a massimo 12 rate mensili (o 6 bimestrali)
 - d) da euro 5.001,00 a euro 10.000,00: fino a massimo 18 rate mensili (o 9 bimestrali)
 - e) per importi superiori a euro 10.001,00: fino a 24 rate mensili (o 12 bimestrali)
3. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata (ovvero dal 31/03/2027), gli interessi al tasso legale vigente.

Art. 7 – Strumenti di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute, in caso di adesione alla definizione agevolata oggetto del presente regolamento, sia in caso di pagamento in una unica soluzione sia in caso di pagamento rateale, avviene **esclusivamente attraverso il Sistema “PagoPA”** che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni, in attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs 82/2005) e dal D. L. 179/2012 e s.m.i.
2. Il Concessionario R.T.I. Municipia S.p.a./ Gamma Tributi S.r.l., con la comunicazione di cui all’art.4 comma 5 di ammissione, totale o parziale, alla definizione agevolata, allega i relativi bollettini di pagamento Pago Pa che dovranno essere pagati dai debitori alle scadenze indicate.

Articolo 8 – Decadenza dal beneficio della definizione agevolata

1. Il debitore decade dai benefici della definizione agevolata in caso di:
 - mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento dell'unica rata entro il 31/03/2027;
 - mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, oltre il termine di tolleranza di 7 (sette) giorni, di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme;
 - irregolarità dell'istanza di definizione agevolata non sanate entro l'eventuale termine assegnato dal Concessionario;
 - mancato deposito della rinuncia al contenzioso – nei termini di cui all'art.9 - nel caso di pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza di definizione agevolata.
2. Nei casi di cui al comma 1 la definizione agevolata decade e non produce effetti, determinando la ripresa delle attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza, senza necessità di ulteriori comunicazioni.
In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 9 – Rinuncia al contenzioso pendente

Nella dichiarazione di cui all'articolo 4, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei **trenta giorni** successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento.

La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite.

La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.

Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 10 - Rinvio e coordinamento

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme e i regolamenti comunali vigenti che disciplinano ciascuna entrata.

Per le entrate derivanti dalle sanzioni del Codice della Strada e dalle sanzioni amministrative ex L. 689/1981, si applicano le disposizioni del presente regolamento nella misura in cui siano compatibili con la disciplina specifica prevista in materia.

Articolo 11 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.